

21.007

**MESSAGGIO
CONCERNENTE LA PRIMA AGGIUNTA A
AL PREVENTIVO PER IL 2021**

del 17 febbraio 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il *disegno della prima aggiunta A al preventivo 2021* secondo il *disegno di decreto* allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 17 febbraio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

INDICE

A	RAPPORTO SULL'AGGIUNTA	5
	COMPENDIO	5
	MISURE CONTRO IL CORONAVIRUS	7
1	CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE	11
2	CREDITI D'IMPEGNO	15
3	ANNULLAMENTO DI UN CREDITO D'IMPEGNO	17
B	INFORMAZIONI A TITOLO INDICATIVO	19
1	RIPORTI DI CREDITO NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE	
C	BASI DI DIRITTO CREDITIZIO	21
D	DECRETO FEDERALE	23
1	DECRETO FEDERALE CONCERNENTE LA PRIMA AGGIUNTA A AL PREVENTIVO PER IL 2021	

COMPENDIO

Con la prima aggiunta A il nostro Collegio chiede l'approvazione di 8 crediti aggiuntivi dell'ordine di 14,3 miliardi per ulteriori provvedimenti volti ad attenuare le conseguenze della pandemia da coronavirus. Tra questi rientra l'aumento del contributo della Confederazione al finanziamento dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore (6,3 mia.) e il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione per coprire le indennità per lavoro ridotto da versare nel 2021 (6,0 mia.). La maggior parte dei crediti aggiuntivi è chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale.

CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Con decreto del 16 dicembre 2020 concernente il preventivo per il 2021 le vostre Camere hanno approvato uscite pari a 6,6 miliardi per fronteggiare la pandemia da coronavirus. L'11 e il 18 dicembre 2020 il nostro Collegio ha inasprito le misure per contenere la diffusione del coronavirus. Dal 22 dicembre 2020 è tra l'altro stato necessario chiudere i ristoranti, le strutture ricreative e culturali come pure gli impianti sportivi. Tenuto conto del persistente elevato numero di contagi e delle nuove varianti del virus, il 13 gennaio 2021 le chiusure sono state prolungate ed estese ai negozi che non vendono beni essenziali per la vita quotidiana.

Queste chiusure rendono necessarie ulteriori provvedimenti per attenuare l'impatto sull'economia. I relativi crediti sono chiesti con il presente messaggio speciale. Si tratta prevalentemente dei provvedimenti per i casi di rigore a favore delle imprese (6,0 mia.), l'indennità per lavoro ridotto (6,3 mia.), i costi dei test COVID-19 (989,8 mio.) e l'indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus (940,0 mio.):

- con la modifica della legge COVID-19 del 18 dicembre 2020 (RS 818.102) le vostre Camere hanno aumentato i provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese. Complessivamente sono previsti 2,5 miliardi (da Confederazione e Cantoni). La quota della Confederazione di 1,932 miliardi è già iscritta nel preventivo 2021. In base al calcolo del fabbisogno annunciato da singoli Cantoni e tenuto conto del fatto che la proroga delle restrizioni per le imprese fino a fine febbraio 2021 sembra essere inevitabile, l'importo complessivo deve essere aumentato a 10 miliardi, di cui 8,2 miliardi a carico della Confederazione. Ciò rende necessario un credito aggiuntivo di 6,3 miliardi;
- mediante un contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) pari a 6,0 miliardi, anche nel 2021 la Confederazione intende assumere i costi per coprire le indennità per lavoro ridotto versate, a prescindere dal raggiungimento del limite di debito massimo del fondo AD;
- in base all'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24), fino al 31 dicembre 2021 la Confederazione assumerà i costi dei test per il Sars-CoV-2 eseguiti ambulatorialmente e su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP. A tal fine è necessario un credito aggiuntivo di 989,8 milioni;

- con la modifica della legge COVID-19, nella sessione invernale 2020 il Parlamento ha allentato ulteriormente le condizioni per la concessione dell'indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus e in particolare i requisiti che danno diritto all'indennità alle persone indirettamente interessate (calo della cifra d'affari del 40 % anziché del 55 %). I mezzi stanziati per il 2021 (2,2 mia.) non sono sufficienti per questa estensione di prestazioni, ragion per cui viene chiesto un credito aggiuntivo di 940,0 milioni.

La maggior parte dei crediti aggiuntivi è chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale (13,2 mia.). In questo caso si applica la disposizione derogatoria relativa al freno all'indebitamento, poiché la pandemia da coronavirus costituisce un «evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione» (art. 15 cpv. 1 lett. a LFC). I crediti aggiuntivi nel bilancio ordinario ammontano a 1117,9 milioni e riguardano soprattutto l'assunzione dei costi dei test COVID-19 (989,8 mio.).

CREDITI D'IMPEGNO

Per l'acquisto di vaccini anti COVID-19 e altro materiale medico è chiesto un credito d'impegno di 500,0 milioni. Il credito d'impegno è subordinato al freno alle spese (cfr. parte A n. 2).

Nel quadro del decreto federale la concernente il preventivo per il 2021, le vostre Camere hanno approvato un credito d'impegno pari a 1,9 miliardi a favore dei provvedimenti per i casi di rigore. Nell'ambito delle modifiche dell'articolo 12 della legge COVID-19 sottoposte alle vostre Camere con il messaggio del 17 febbraio 2021, su richiesta dei Cantoni le varie tranches di finanziamento definite nella legge per i casi di rigore sono state unite e nuovamente ripartite. Per motivi di trasparenza, con il messaggio concernente le modifiche di legge il nostro Collegio chiede pertanto alle vostre Camere un credito d'impegno separato per la quota complessiva della Confederazione a favore dei provvedimenti per i casi di rigore. Di conseguenza, il credito d'impegno per la prima parte dei provvedimenti approvato con il preventivo 2021 può essere annullato (cfr. parte A n. 3).

RIPORTI DI CREDITO

Con il presente messaggio vi informiamo inoltre su un riporto di credito già effettuato pari a 410,0 milioni. Si tratta del singolo credito «COVID: acquisto di materiale sanitario e di vaccini», che a fine 2020 presentava un residuo di 1,4 miliardi. Nel gennaio 2021 abbiamo pertanto riportato all'anno in corso 410,0 milioni (30,0 mio. per materiale medico e 380,0 mio. per vaccini) in virtù dell'articolo 36 LFC. A causa dell'incertezza riguardo al futuro corso della pandemia non è da escludere un ulteriore riporto (cfr. parte B n. 1).

MISURE CONTRO IL CORONAVIRUS

Nel 2020 per superare la pandemia da coronavirus la Confederazione ha sostenuto uscite pari a 15 miliardi e assunto ingenti fidejussioni e garanzie (17,5 mia.). Durante la sessione invernale, con il preventivo 2021 le vostre Camere hanno stanziato ulteriori uscite per 6,6 miliardi.

Con le aggiunte al preventivo 2020 abbiamo adottato ampie misure per attenuare l'impatto della pandemia da coronavirus sulla società e sull'economia. Gran parte delle uscite è servita per sostenere i redditi e salvaguardare i posti di lavoro (ad es. indennità per perdita di guadagno e lavoro ridotto), finanziare misure di carattere sanitario (ad es. acquisto di materiale sanitario compresi i test COVID-19) e aiutare i settori particolarmente colpiti (ad es. sport e cultura). Inoltre, sono state assunte ingenti fidejussioni e garanzie, in particolare per i crediti transitori a favore delle imprese e i mutui alle imprese di trasporto aereo. La Confederazione si assume così gran parte del rischio di insolvenza nei confronti delle banche commerciali.

La maggior parte delle uscite è stata gestita come fabbisogno finanziario eccezionale (14,7 mia.). In questo caso è stata applicata la disposizione derogatoria relativa al freno all'indebitamento, poiché la pandemia da coronavirus costituisce un «evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione» (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LFC).

Durante la sessione invernale, con il preventivo 2021 le vostre Camere hanno stanziato ulteriori uscite pari a 6,6 miliardi per fronteggiare la pandemia da coronavirus, in particolare per l'indennità di perdita di guadagno (2,2 mia.) la quota della Confederazione ai casi di rigore cantonali (1,9 mia.). Questi importi sono stati nuovamente preventivati come fabbisogno finanziario eccezionale, poiché il rimanente margine di manovra nel bilancio ordinario (1,2 mia.) non era sufficiente.

COVID-19: MISURE FINANZIARIE ADOTTATE NEL 2020

In fr.				Mezzi stanziati*	Uscite sostenute
Totale crediti a preventivo				31 252 992 850	14 998 111 486
<i>di cui uscite straordinarie</i>				<i>30 919 401 350</i>	<i>14 672 400 896</i>
UA		N. credito	Nome del credito		
101	Assemblea federale	A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	6 700 000	6 700 000
101	Assemblea federale	A202.0102	Parlamento	400 000	100 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	A290.0117	Mutui Comitato Internazionale della Croce Rossa	200 000 000	200 000 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	A290.0118	Aiuto umanitario	50 500 000	50 500 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	A290.0121	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	57 000 000	57 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A231.0124	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	3 500 000	3 354 279
306	Ufficio federale della cultura	A290.0107	Aiuto immediato per imprese culturali	5 000 000	4 474 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0108	Aiuto immediato per operatori culturali	25 000 000	7 621 750
306	Ufficio federale della cultura	A290.0109	Indennità per perdita guadagno imprese e operatori culturali	195 000 000	138 916 495
306	Ufficio federale della cultura	A290.0111	Organizzazioni culturali amatoriali	21 000 000	18 349 680
306	Ufficio federale della cultura	A290.0131	Contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	34 000 000	
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	28 200 000	28 200 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A231.0213	Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	13 400 000	13 400 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A290.0112	Acquisto di medicinali	30 000 000	2 939 449
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A290.0130	Finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	538 500 000	193 801 525
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	A290.0104	Prestazioni indennità per perdita di guadagno	5 300 000 000	2 200 664 282
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	A290.0115	Custodia di bambini	65 000 000	5 923 856
504	Ufficio federale dello sport	A290.0102	Mutui	50 000 000	9 440 000
504	Ufficio federale dello sport	A290.0103	Aiuti finanziari	100 000 000	99 855 675
504	Ufficio federale dello sport	A290.0123	Prestito SFL/SIHF	175 000 000	20 345 954
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	A290.0100	Chiamata in servizio di militi della protezione civile	23 375 000	8 981 354
525	Difesa	A290.0113	Acquisto di materiale sanitario	2 014 606 350	618 149 561
604	Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	A290.0122	Contributo della Svizzera al CCRT del FMI	25 000 000	25 000 000
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	A202.0134	Investimenti in costruzioni dei PF	24 000 000	24 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0196	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	10 000 000	4 200 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0198	Promozione delle esportazioni	4 500 000	3 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A235.0101	Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo	10 000 000	10 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0105	Contributo federale all'AD	20 200 000 000	10 775 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0106	Fideiussioni	1 000 000 000	60 458 378
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0116	Contributo al turismo	40 000 000	13 200 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	A231.0231	Aiuti produzione animale	3 000 000	2 916 574
708	Ufficio federale dell'agricoltura	A231.0232	Aiuti produzione vegetale	8 500 000	8 500 000
724	Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese	A231.0416	COVID: stoccaggio etanolo	95 000	43 237
802	Ufficio federale dei trasporti	A236.0110	Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	221 296 500	221 296 500
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	A290.0114	Sostegno al settore dell'aviazione	600 000 000	
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	A290.0129	Ricapitalizzazione di Skyguide	150 000 000	150 000 480
808	Ufficio federale delle comunicazioni	A290.0125	Potenziamento della promozione indiretta della stampa	20 420 000	11 778 456

* I mezzi stanziati comprendono le compensazioni a posteriori a favore di un altro credito COVID-19.

In fr.			Mezzi stanziati	Impegni assunti
Totale crediti d'impegno per fidejussioni, garanzie			42 775 000 000	17 484 700 350
604	Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	V0214.02	Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI	800 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	V0336.00	Fidejussioni per imprese (casi di rigore COVID-19)	40 000 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia		Fidejussioni per start-up	100 000 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	V0338.00	Garanzie per imprese di trasporto aereo	1 275 000 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	V0339.00	Sostegno al settore dell'aviazione	600 000 000
Totale limiti di spesa			7 000 000	-
708	Ufficio federale dell'agricoltura	Z0023.04	Produzione e smercio 2018-2021	7 000 000

COVID-19: MISURE FINANZIARIE NEL PREVENTIVO 2021

In fr.			Mezzi stanziati
Totale crediti a preventivo			6 643 965 000
<i>di cui uscite straordinarie</i>			<i>4 132 500 000</i>
UA	N. credito	Nome del credito	
306	Ufficio federale della cultura A231.0417	COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	100 000 000
306	Ufficio federale della cultura A231.0418	COVID: aiuto immediato per operatori culturali	20 000 000
306	Ufficio federale della cultura A231.0419	COVID: organizzazioni culturali amatoriali	10 000 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica A231.0410	COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	288 800 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica A231.0421	COVID: acquisto di medicinali	33 000 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali A290.0104	COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	2 200 000 000
504	Ufficio federale dello sport A231.0412	COVID: aiuti finanziari	100 000 000
504	Ufficio federale dello sport A235.0113	COVID: prestito SFL/SIHF	175 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia A231.0198	Promozione delle esportazioni	2 600 000
704	Segreteria di Stato dell'economia A231.0411	COVID: fidejussioni	1 000 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia A290.0132	COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	1 932 500 000
724	Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese A231.0416	COVID: stoccaggio etanolo	465 000
802	Ufficio federale dei trasporti A231.0414	COVID: indennità a favore del traffico regionale viaggiatori	290 000 000
802	Ufficio federale dei trasporti A231.0415	COVID: indennità a favore del trasporto merci per ferrovia	70 000 000
802	Ufficio federale dei trasporti A231.0422	COVID: indennità a favore del traffico locale	150 000 000
802	Ufficio federale dei trasporti A231.0423	COVID: carico degli autoveicoli	4 100 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile A235.0114	COVID: ricapitalizzazione di Skyguide	250 000 000
808	Ufficio federale delle comunicazioni A231.0409	COVID: potenziamento del sostegno indiretto alla stampa	17 500 000
Totale crediti d'impegno			1 932 500 000
704	Segreteria di Stato dell'economia V0353.00	COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	1 932 500 000
Totale limiti di spesa			2 600 000
704	Segreteria di Stato dell'economia Z0017.05	Promozione delle esportazioni 2020-2023	2 600 000

1 CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Il presente pacchetto di provvedimenti per far fronte alla pandemia da coronavirus nel 2021 prevede uscite supplementari pari a 14,3 miliardi. Queste ultime interessano principalmente la quota della Confederazione ai provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese (6,3 mia.) e l'indennità per lavoro ridotto (6,0 mia.).

CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI E UNITÀ AMMINISTRATIVE

CHF		Importo	Anticipazione	Compensazione
Totale crediti a preventivo		14 325 488 100	-	-
<i>di cui uscite straordinarie</i>		<i>13 207 500 000</i>	-	-
Autorità e tribunali (A+T)		-	-	-
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)		-	-	-
Dipartimento federale dell'interno (DFI)		2 057 988 100	-	-
316	Ufficio federale della sanità pubblica			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	84 865 100		
A231.0213	Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	18 143 000		
A231.0410	COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	989 800 000		
317	Ufficio federale di statistica			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	5 180 000		
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A231.0426	COVID: custodia di bambini	20 000 000		
A290.0104	COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	940 000 000		
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)		-	-	-
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport (DDPS)		-	-	-
Dipartimento federale delle finanze (DFF)		-	-	-
Dipartimento federale economia, formazione e ricerca (DEFR)		12 267 500 000	-	-
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A290.0105	COVID: contributo federale all'AD	6 000 000 000		
A290.0132	COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	6 267 500 000		
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni (DATEC)		-	-	-

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO (DFI)**306 UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA****A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) 84 865 100**

I provvedimenti per far fronte alla pandemia di COVID-19 comportano un considerevole fabbisogno supplementare nelle spese di funzionamento dell'UFSP. Si tratta in particolare di necessità in materia di personale per il proseguimento dell'organizzazione di crisi e di uscite per beni e servizi in diversi settori tematici quali il monitoraggio, la ricerca e le valutazioni nonché dell'informazione della popolazione (infoline e campagne). In aggiunta sono stati avviati lavori nell'ambito della digitalizzazione il cui valore aggiunto prescinde dall'attuale pandemia, come ad esempio la creazione di una «dashboard», l'ulteriore sviluppo del sistema elettronico di dichiarazione, la registrazione elettronica dei dati di contatto delle persone in entrata oppure lo sviluppo di uno strumento informatico di supporto per le vaccinazioni (registrazione della popolazione, assegnazione degli appuntamenti, registrazione della vaccinazione e gestione dei vaccini).

A231.0213 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione 18 143 000

A seguito della pandemia di COVID-19 si rileva un fabbisogno supplementare consistente nei settori della protezione della salute e della prevenzione. Le uscite supplementari interessano soprattutto il rilevamento dei dati negli ospedali, il sequenziamento del genoma del coronavirus, il sostegno di progetti di ricerca (ad es. relativi all'espansione e alle ripercussioni del coronavirus o alle relative questioni socioeconomiche) nonché contributi per servizi di consulenza offerti alla popolazione da organizzazioni non governative.

A231.0410 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2 989 800 000

In base all'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24) fino al 31 dicembre 2021 la Confederazione assume le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 eseguite in regime ambulatoriale su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP. Un rigoroso tracciamento dei contatti, insieme alle analisi per il SARS-CoV-2, rappresenta un pilastro portante nella lotta alla pandemia di COVID-19. Permette infatti di identificare tempestivamente le persone positive e i loro contatti, metterli in isolamento e ridurre così notevolmente la diffusione del SARS-CoV-2. In questo modo è possibile evitare ingenti costi economici.

Non è possibile delineare stime precise sui costi delle analisi, poiché questi dipendono dall'andamento epidemiologico e dal prezzo dei test. La stima sul numero di analisi per il 2021 si basa sulle esperienze fatte nel 2020. Nella stima si considera il fatto che dall'estate 2021 la maggior parte della popolazione interessata dovrebbe essere stata vaccinata e così il numero delle analisi condotte dovrebbe diminuire.

I costi delle analisi per il SARS-CoV-2 per il 2021 ammontano a 1,055 miliardi. Per questa voce sono già iscritti 288,8 milioni nel preventivo 2021 del DFI/UFSP. Di conseguenza per il finanziamento delle analisi nel 2021 si rendono necessari mezzi supplementari dell'ordine di 766,2 milioni. Inoltre, nel 2021 occorre saldare ancora fatture del 2020 per un totale di 223,6 milioni. Per questo importo è stato costituito un accantonamento al 31 dicembre 2020. Lo scioglimento dell'accantonamento nel 2021 sarà imputato ai ricavi; al contempo il credito a preventivo deve essere incrementato del medesimo importo. Pertanto è richiesto un aumento complessivo di 989,8 milioni.

317 UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA**A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) 5 180 000**

Le ripercussioni della pandemia di COVID-19 generano uscite per l'UST, in particolare a causa di lavori aggiuntivi e ritardi che fanno capo al 2020. I mezzi supplementari sono necessari per i temi inerenti alla salute (statistica settimanale dei decessi, statistica accelerata delle cause di morte, classificazioni mediche), alla mobilità e per altre spese (in particolare per il terzo Forum mondiale delle Nazioni Unite sui dati).

318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI**A231.0426 COVID: custodia di bambini 20 000 000**

Nel 2020 la Confederazione ha elargito un aiuto finanziario d'emergenza partecipando alle indennità di perdita di guadagno corrisposte dai Cantoni alle istituzioni di custodia complementare alla famiglia per i contributi non più versati dai genitori. La condizione per la partecipazione della Confederazione era che le istituzioni fossero gestite da organismi responsabili privati. Il Parlamento ha adottato una mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (20.3917), secondo la quale devono potere essere ammesse anche le istituzioni gestite da un Cantone o da un Comune. Le basi giuridiche per l'attuazione della mozione vengono poste nel quadro della modifica della legge COVID-19. Le istituzioni di custodia complementari alla famiglia gestite dal settore pubblico devono poter essere indennizzate dai Cantoni per le perdite subite per il periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020 al pari delle istituzioni private. La partecipazione della Confederazione ammonta al 33 per cento dei contributi versati dai Cantoni. I costi che ne risultano sono stimati ad un importo massimo di 20 milioni.

A290.0104 COVID: prestazioni indennità per perdita di guadagno 940 000 000

Il 25 settembre 2020 le vostre Camere hanno approvato la legge COVID-19, che estende i provvedimenti per le indennità per perdita di guadagno per il coronavirus e li prolunga fino alla fine del 2021. Sulla base di un annuncio ulteriore del nostro Collegio, nel quadro del preventivo 2021 le vostre Camere hanno stanziato a favore di questi provvedimenti un fabbisogno finanziario eccezionale di 2,2 miliardi per il 2021. Nella sessione invernale 2020, nel quadro di una modifica della legge COVID-19 avete allentato le condizioni che danno diritto all'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus e in particolare le condizioni per le imprese e i lavoratori colpiti indirettamente (calo della cifra d'affari del 40 % anziché del 55 %). Il preventivo 2021 non contempla ancora l'estensione di tali prestazioni e di conseguenza le risorse messe a disposizione per il 2021 non sono sufficienti. La presente aggiunta pari a 940 milioni consentirebbe di adeguare i mezzi preventivati alla decisione delle vostre Camere. Va precisato che le stime sui mezzi necessari sono connotate da grande incertezza.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA (DEFR)**704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA****A290.0105 COVID: contributo federale all'AD 6 000 000 000**

Con l'indennità per lavoro ridotto e l'indennità di disoccupazione, l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) dispone di strumenti efficaci e comprovati per intervenire rapidamente e stabilizzare occupazione e salari. L'AD assume così un'importante funzione di stabilizzatore congiunturale. La nuova chiusura delle imprese e le limitazioni sociali imposte dalle autorità creano una situazione difficile sul mercato del lavoro. I recenti sviluppi mostrano che anche nel 2021 l'AD sarà fortemente colpita dalle ripercussioni della pandemia di COVID-19. Attualmente per il 2021 si prevedono uscite per indennità per lavoro ridotto pari a 6,0 miliardi. Il sistema di finanziamento dell'AD non è preparato ad affrontare un tale shock per l'economia mondiale, lontano da ogni consuetudine e previsione. Pertanto la Confederazione deve provvedere ad aumentare il contributo federale all'AD dell'importo dell'indennità per lavoro ridotto per il periodo di rendiconto 2021 indipendentemente dallo stato di indebitamento del fondo AD. Il nostro Consiglio chiede la modifica dell'articolo 90a capoverso 3 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) necessaria a tal fine in un messaggio separato. La partecipazione della Confederazione ai costi per l'indennità per lavoro ridotto anche nel 2021 consente di rafforzare la capacità operativa dell'AD, il suo ruolo di stabilizzatore congiunturale e la fiducia nell'affidabilità delle prestazioni nei prossimi anni.

Si stima che nel 2021 i costi per l'indennità per lavoro ridotto ammonteranno complessivamente a 6 miliardi (stato: gennaio 2021). Di conseguenza, con il presente messaggio chiediamo un fabbisogno finanziario eccezionale del medesimo importo. I mezzi dovranno essere versati al fondo AD dall'entrata in vigore della prevista modifica della LADI in conformità al fabbisogno effettivo.

**A290.0132 COVID: provvedimenti cantonali per i casi di rigore
a favore delle imprese**

6 267 500 000

In virtù dell'articolo 12 legge COVID-19 la Confederazione può sostenere programmi cantonali per i casi di rigore. La legge COVID-19 e l'ordinanza COVID-19 casi di rigore (RS 951.262) disciplinano le condizioni minime per la partecipazione della Confederazione a tali programmi. I Cantoni possono inoltre decidere liberamente come regolamentare i casi di rigore. Alla luce degli sviluppi della pandemia da coronavirus, il 18 dicembre 2020 le vostre Camere hanno adeguato la base legale per i contributi federali dell'articolo 12 della legge COVID-19 e aumentato i mezzi previsti a un importo complessivo di 2,5 miliardi (Confederazione e Cantoni). La quota della Confederazione di 1932,5 milioni, vale a dire circa i due terzi, è già iscritta nel preventivo 2021.

In base alla proiezione delle notifiche di fabbisogno di singoli Cantoni e poiché il prolungamento delle limitazioni per le imprese oltre la fine di febbraio 2021 non può essere evitata, l'importo complessivo iscritto a preventivo per i provvedimenti per i casi di rigore (Confederazione e Cantoni) deve essere aumentato a 10 miliardi. Inoltre, su richiesta dei Cantoni, si devono unire le tranches di finanziamento definite nella legge: d'ora in avanti saranno previste soltanto due tranches. Con la prima tranche di 6 miliardi i Cantoni sostengono le imprese con cifre d'affari annuali fino a 5 milioni. La partecipazione della Confederazione per questi provvedimenti è del 70 per cento. Una seconda tranche di 4 miliardi viene finanziata esclusivamente dalla Confederazione. Quest'ultima tranche persegue due obiettivi: in primo luogo la Confederazione deve coprire i costi di provvedimenti a fondo perso e le perdite risultanti da mutui e fidejussioni assunti dai Cantoni per compensare i costi non coperti delle imprese più grandi, spesso attive in tutto il Paese, con cifre d'affari annuali che superano i 5 milioni. Fino a 3 miliardi della «tranche della Confederazione» sono impiegati a questo scopo. Al fine di trattare le imprese più grandi, il più delle volte attive in tutto il Paese, allo stesso modo, le condizioni che danno diritto a questi contributi finanziati interamente dalla Confederazione e il relativo calcolo devono essere disciplinati nella maniera più uniforme possibile. Il secondo obiettivo di questa seconda tranche è impiegare 1 miliardo per compensare ex post gli oneri speciali dei Cantoni, quali ad esempio i Cantoni turistici (aumento dell'attuale riserva del Consiglio federale di 750 mio.).

Nel complesso la quota di finanziamento della Confederazione raggiunge gli 8,2 miliardi (70 % di 6 mia. più l'intera rata della Confederazione di 4 mia.). Il fabbisogno di mezzi molto difficilmente risulterà nel 2021, dato che, secondo le stime attuali, una parte importante dei versamenti nell'ambito dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore potrebbe rappresentare contributi non rimborsabili. Per questo motivo è sottoposto per approvazione un credito aggiuntivo del valore dell'intera quota della Confederazione ai mezzi supplementari (6,3 mia., ovvero 8,2 mia. dedotto l'importo di 1,9 mia. già iscritto nel preventivo 2021). Il fabbisogno finanziario viene chiesto come fabbisogno finanziario eccezionale. Fintantoché i provvedimenti cantonali per i casi di rigore comprenderanno mutui, fidejussioni o garanzie rimborsabili, il fabbisogno finanziario ricadrà in parte sugli anni successivi. Infatti la Confederazione partecipa soltanto alle eventuali perdite dei Cantoni per gli aiuti finanziari rimborsabili e non agli aiuti finanziari rimborsabili in quanto tali. Con messaggio del 17 febbraio 2021 il nostro Collegio ha chiesto alle vostre Camere un credito d'impegno sull'intera quota della Confederazione ai provvedimenti per i casi di rigore (8,2 mia.). Pertanto il credito d'impegno stanziato nel quadro del preventivo 2021 per la quota della Confederazione alla prima rata del programma per i casi di rigore (1,9 mia.) è annullato (cfr. parte A n. 3).

2 CREDITI D'IMPEGNO

Per poter concludere i contratti per l'acquisto di materiale sanitario e vaccini è necessario un credito d'impegno di 500,0 milioni.

CREDITI D'IMPEGNO CHIESTI CON LA PRIMA AGGIUNTA

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / aggiuntivo chiesto
Sottoposti al freno alle spese			500,0
Sanità			
525 COVID: acquisto di materiale sanitario e vaccini	V0355.00 A290.0113	-	500,0

525 DIFESA

V0355.00 COVID: acquisto di materiale sanitario e di vaccini 500 000 000

Nel 2021 devono essere effettuati diversi acquisti per fornire alla popolazione svizzera la migliore protezione possibile contro il coronavirus. Oltre ai contratti per la fornitura di vaccini già conclusi, la Confederazione sta negoziando con altri produttori per acquistare ulteriori dosi. Questo al fine di mettere a disposizione della popolazione sufficienti dosi di vaccino ed essere preparati a possibili mutazioni del coronavirus in futuro. Se saranno stipulati i contratti con tutti i fornitori di vaccini a cui la Confederazione dà la precedenza, per il 2021 e il 2022 verranno assunti impegni finanziari pluriennali di circa 400 milioni. Questo importo comprende anche i contratti che danno alla Confederazione un'opzione per l'acquisto di dosi di vaccino in base al fabbisogno nel 2021 o nel 2022.

Al fine di assicurare l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, delle organizzazioni di utilità pubblica (ad es. Croce Rossa Svizzera) e di terzi (ad es. laboratori e farmacie) con materiale medico essenziale, compresi lo stoccaggio e la gestione, in caso di necessità dovranno essere assunti impegni pluriennali. Tali acquisti potranno essere nuovamente necessari nell'anno in corso, affinché la Confederazione possa garantire l'approvvigionamento dei Cantoni e di terzi con il materiale medico necessario e avere sufficienti scorte. Secondo le informazioni attuali, sono previsti impegni per 100 milioni.

Complessivamente, per l'acquisto di vaccini e materiale sanitario il nostro Collegio chiede un credito d'impegno di 500 milioni. Di questi, 250 milioni sono stati urgentemente necessari, perché altri contratti per l'acquisto di vaccini dovevano essere stipulati già a inizio febbraio 2021. Poiché l'acquisto è stato in parte realizzato nel quadro di un programma dell'Unione Europea, le scadenze per la conclusione dei contratti erano definite da terzi e un ritardo avrebbe compromesso il rifornimento di vaccini per la Svizzera. Il nostro Consiglio ha autorizzato la firma dei contratti prima dello stanziamento del necessario credito d'impegno, in virtù dell'articolo 28 capoverso 1 della legge federale sulle finanze (LFC; RS 611.0). La Delegazione delle finanze è stata informata in merito.

3 MODIFICA DEL DECRETO FEDERALE IA CONCERNENTE IL PREVENTIVO PER IL 2021

Il credito d'impegno per i provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore delle imprese, approvato dalle vostre Camere con decreto federale la del 16 dicembre 2020, deve essere annullato. Con la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 chiediamo un nuovo credito d'impegno per l'intero programma per i casi di rigore.

A290.0132 COVID: provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore delle imprese

Con il decreto federale la del 16 dicembre 2020 concernente il preventivo per il 2021, le vostre Camere hanno approvato un credito d'impegno per i casi di rigore pari a 1932,5 milioni. Nell'ambito delle modifiche dell'articolo 12 della legge COVID-19 sottoposte alle vostre Camere con il messaggio del 17 febbraio 2021, su richiesta dei Cantoni le varie tranches di finanziamento definite nella legge per i casi di rigore sono state unite e nuovamente ripartite. Per motivi di trasparenza, con il messaggio concernente le modifiche di legge il nostro Collegio chiede pertanto alle vostre Camere un credito d'impegno separato per la quota complessiva della Confederazione a favore dei provvedimenti per i casi di rigore. Di conseguenza, il credito d'impegno per la prima parte dei provvedimenti approvato con il preventivo 2021 può essere annullato.

RIPORTI DI CREDITO NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Il nostro Collegio ha riportato all'anno in corso 410 milioni attingendo dal residuo del credito stanziato nel 2020 per l'acquisto di materiale sanitario. La somma verrà utilizzata innanzitutto per acquistare vaccini.

RIPORTI NI CREDITO NEL PREVENTIVO

CHF		P 2020	P 2021	Riporti di credito 2020	In % P 2020
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport				410 000 000	
525	Difesa			410 000 000	
A290.0113	COVID: acquisto di materiale sanitario	2 014 606 350	-	410 000 000	20,4

In risposta alla pandemia da coronavirus, nella seconda aggiunta A al preventivo 2020 è stato creato il singolo credito «COVID: acquisto di materiale sanitario». Nel 2020 il DDPS (Difesa) aveva 2,0 miliardi a disposizione per l'acquisto di materiale sanitario (ad es. mascherine igieniche, dispositivi di protezione individuali, respiratori, ma anche vaccini), inclusi gli aumenti e le compensazioni a favore di altri provvedimenti contro il coronavirus. Di questa somma, 1,4 miliardi non sono stati utilizzati.

Al momento dell'allestimento del preventivo 2021 e delle relative deliberazioni in Parlamento, non erano disponibili cifre precise, poiché vi era grande incertezza sul futuro corso della pandemia. In mancanza di stime affidabili, per il 2021 non sono stati preventivati fondi sul credito «COVID: acquisto di materiale sanitario».

Dopo l'autorizzazione del primo vaccino in Svizzera nel dicembre 2020 e sulla base dello stato delle trattative con i vari produttori di vaccini, ora è possibile prevedere in modo più preciso l'entità dei mezzi finanziari necessari nel 2021, che serviranno principalmente per l'acquisto di vaccini e in misura minore per l'acquisto di materiale sanitario.

I primi mezzi sono stati necessari già nel gennaio 2021, poiché la situazione esigeva una reazione rapida alle offerte di vaccini e si dovevano versare i corrispondenti pagamenti e acconti. Le condizioni di pagamento sono definite unilateralmente dai fornitori e non sono negoziabili.

Per questo motivo, nel gennaio 2021 sono stati riportati 410,0 milioni all'anno in corso (30 mio. per materiale medico e 380 mio. per vaccini; riporto secondo l'art. 36 LFC). A causa dell'incertezza riguardo al futuro corso della pandemia non è da escludere un ulteriore riporto di residui di credito dal 2020.

BASI DI DIRITTO CREDITIZIO

Con un credito aggiuntivo il Parlamento aumenta il credito a preventivo per l'esercizio in corso. Lo stanziamento di mezzi supplementari è reso necessario da eventi imprevisi e non ammette differimenti. La procedura è disciplinata nella legge federale sulle finanze della Confederazione.

Nonostante un'accurata preventivazione e una costante sorveglianza dei crediti, è possibile che nel corso dell'anno per determinate voci finanziarie i crediti a preventivo stanziati si rivelino insufficienti. I motivi sono sovente da ricercare:

- in nuove decisioni del Consiglio federale o del Parlamento che al termine della fase di preventivazione non erano ancora definite o non sono state oggetto di discussione;
- nello sviluppo inatteso di importanti fattori determinanti per spese e uscite per investimenti.

Se una spesa o un'uscita per investimenti non può essere riportata all'anno successivo, occorre chiedere un credito aggiuntivo a un credito a preventivo (art. 33 legge federale sulle finanze della Confederazione, LFC, RS 611.0; art. 24 ordinanza sulle finanze della Confederazione, OFC, RS 611.01). Nella domanda di crediti aggiuntivi, il fabbisogno di credito supplementare deve essere esaurientemente motivato. Inoltre deve essere fornita la prova che il fabbisogno di fondi finanziari non ha potuto essere previsto tempestivamente, che il differimento provocherebbe notevoli svantaggi e che non si può pertanto attendere sino al prossimo preventivo. Non sono necessari crediti aggiuntivi per partecipazioni non preventivate di terzi a determinate entrate (ad es. se la Confederazione realizza maggiori entrate non preventivate sulle quali i Cantoni hanno un diritto a una quota in funzione di una chiave di ripartizione fissa). Ciò vale anche per i versamenti nei fondi (ad es. versamenti al Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati o al Fondo per i grandi progetti ferroviari), purché essi siano riconducibili a maggiori entrate a destinazione vincolata non preventivate. Infine non sono necessari crediti aggiuntivi per ammortamenti pianificati, rettificazioni di valore e accantonamenti non preventivati.

Assieme alle aggiunte possono essere chiesti anche crediti d'impegno nuovi oppure già stanziati ma insufficienti. Questi ultimi possono essere aumentati mediante crediti aggiuntivi a un credito d'impegno, se le relative domande non devono essere sottoposte al Parlamento con messaggio speciale (art. 21 segg. OFC).

Se non può essere differita e, quindi, non può attendere l'approvazione del credito aggiuntivo da parte dell'Assemblea federale, la spesa o l'uscita per investimenti può essere autorizzata dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze (anticipazione). In fatto di anticipazioni il Consiglio federale deve mostrarsi parco, affinché il diritto di stanziamento dei crediti delle Camere federali non venga pregiudicato dall'autorizzazione di anticipazioni. Tutte le aggiunte anticipate devono essere sottoposte per successiva approvazione all'Assemblea federale con la successiva aggiunta al preventivo o, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito (art. 34 LFC e art. 25 OFC). La LFC prevede una simile procedura d'urgenza per i crediti d'impegno (art. 28 cpv. 2 LFC).

Il riporto di credito costituisce un caso particolare. Un credito a preventivo stanziato l'anno precedente ma non completamente utilizzato può essere riportato all'esercizio in corso per garantire il proseguimento o la conclusione di un progetto, il cui credito a preventivo non è sufficiente (art. 36 cpv. 1 LFC; art. 26 OFC). Quest'ultimo caso si presenta quindi per lo più quando la realizzazione di un progetto subisce un ritardo che nel mese di giugno dell'anno precedente, ovvero al momento della conclusione dei lavori preparatori per il preventivo, nessuno poteva prevedere. Il riporto di credito contrasta la tendenza a

consumare eventuali residui inutilizzati di crediti e impedisce quindi di effettuare uscite non urgenti. Il Consiglio federale è competente per il riporto di crediti all'anno successivo. Al contempo, esso deve presentare all'Assemblea federale un rapporto sui riporti di crediti autorizzati nei messaggi sui crediti aggiuntivi oppure, se ciò non è possibile, nel quadro del consuntivo.

I trasferimenti di credito non sono oggetto dei crediti aggiuntivi. Secondo l'articolo 20 capoverso 5 OFC, il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro. I trasferimenti di credito autorizzati in questo modo riguardano esclusivamente il relativo anno di preventivo.

Decreto federale concernente la prima aggiunta A al preventivo per il 2021

del xx marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2021²,
decreta:

Art. 1 Crediti aggiuntivi

Quale prima aggiunta (parte A) al preventivo 2021 della Confederazione Svizzera, per il 2021 sono autorizzate secondo elenco speciale spese nel conto economico di 14 325 488 100 franchi.

Art. 2 Uscite

Nell'ambito del conto di finanziamento, per il 2021 sono autorizzate uscite supplementari di 14 325 488 100 franchi.

Art. 3 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 3 Cost., l'importo massimo delle uscite totali secondo l'articolo 6 del decreto federale Ia del 16 dicembre 2020³ concernente il preventivo per il 2021 è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 13 207 500 000 franchi.

Art. 4 Credito d'impegno sottoposto al freno alle spese

Per l'acquisto di vaccini COVID-19 e altro materiale medico è stanziato un credito d'impegno di 500 000 000 di franchi.

Art. 5 Modifica del decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2001

Art. 6 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Il credito d'impegno per provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore delle imprese di 1 932 500 000 franchi stanziato nell'articolo 7 capoverso 1 lettera d del decreto federale Ia del 16 dicembre 2020⁴ concernente il preventivo per il 2021 è annullato.

¹ RS 101
² Non pubblicato nel FF
³ Non pubblicato nel FF
⁴ FF 2021 ...

